

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2474-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE SANTALCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro degli Affari Esteri

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

NELLA SEDUTA DEL 18 MARZO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47,
concernente la partecipazione dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la
progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in
territorio estero

Comunicata alla Presidenza il 2 aprile 1976

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che il mercato delle commesse ferroviarie va sempre più aprendosi a forme di collaborazione internazionale soprattutto per l'esigenza, avvertita dai Paesi emergenti, di dotarsi delle indispensabili infrastrutture di trasporto su rotaia, utilizzando le capacità tecnologiche di imprese specializzate che vantano una lunga tradizione nel settore dell'impiantistica ferroviaria e della costruzione di materiale rotabile

Le ferrovie venezuelane, ad esempio, hanno recentemente bandito una gara di appalto internazionale per la progettazione e la realizzazione di circa 1 300 chilometri di strada ferrata, nonchè per la gestione della linea nel triennio di avviamento e per la preparazione del personale cui sarà poi affidato l'esercizio della ferrovia in questione.

La partecipazione di un consorzio di imprese italiane a tale gara, come pure agli ulteriori appalti che altri Paesi potranno indire, è tuttavia condizionata ad una presenza azionaria dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che ha essenzialmente il significato di una garanzia di esperienza e qualificazione per il contraente estero, rimanendo invece affidato alle imprese consorziate un primario ruolo operativo con i connessi impegni finanziari.

Al fine di consentire tale presenza il decreto-legge 18 marzo 1976 n. 47, di cui si chiede la conversione con il presente disegno di legge, prevede che l'Azienda ferroviaria, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, possa essere autorizzata a far parte di società per azioni con sede in Italia, aventi come finalità lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione, nella fase di avviamento, di linee ferroviarie in territorio estero.

Il decreto-legge prevede anche la possibilità per l'Amministrazione ferroviaria di utilizzare proprio personale nell'ambito delle predette società, sulle quali in tal caso gra-

verebbero i relativi oneri, nonchè di fornire, a titolo di locazione, attrezzature e materiali.

* * *

Nel corso del dibattito presso l'8ª Commissione — che ha esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge nella seduta del 31 marzo — alcuni senatori del Gruppo comunista, pur condividendo le finalità del provvedimento, hanno manifestato perplessità soprattutto per quanto concerne l'eventuale utilizzazione all'estero di personale dipendente dall'Azienda ferroviaria nonchè per quanto attiene alla fornitura di attrezzature e materiale. Al riguardo è stato espresso il timore che distogliendo personale ed attrezzature si possano aggravare le carenze delle Ferrovie dello Stato, incidendo negativamente sui programmi di ammodernamento e potenziamento già avviati.

In proposito è stato fatto però notare che l'eventuale personale distaccato presso le società operanti all'estero potrebbe essere collocato nella posizione di fuori ruolo, consentendo così di reintegrare i posti resisi vacanti in organico. Inoltre la fornitura di attrezzature e materiali, che avverrà comunque a titolo di locazione e non per cessione definitiva, sarà presumibilmente di entità del tutto esigua, riguardando in particolare gli strumenti tecnici necessari per la fase sperimentale di avviamento delle linee ferroviarie costruite all'estero.

È stato poi sottolineato il particolare rilievo economico-finanziario di una iniziativa che, consentendo la penetrazione dell'industria italiana nel settore della costruzione di grossi impianti ferroviari, assicura il mantenimento dei livelli di occupazione nonchè consistenti apporti di valuta pregiata.

Concordando sull'opportunità di proporre all'Assemblea una diversa formulazione dell'articolo 2 del decreto-legge, più corretta sotto il profilo formale, la Commissione ha infine incaricato il relatore di sollecitare la conversione del decreto-legge.

SANTALCO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in territorio estero

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in territorio estero.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in territorio estero

Articolo unico.

Il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in territorio estero, è convertito in legge con la seguente modificazione.

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

« Al regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, è aggiunto il seguente articolo 3:

« Qualora le società di cui al secondo comma del precedente articolo 1 siano interessate ad appalti aggiudicati a seguito di gare internazionali, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, può essere autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti, ad utilizzare proprio personale presso le predette società, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate al secondo comma dell'articolo 1. I relativi oneri graveranno sulle menzionate società.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà essere altresì autorizzata, con il decreto ministeriale di cui al precedente comma ovvero con decreti successivi, a fornire attrezzature e materiali a titolo di locazione »

Decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 18 marzo 1976.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Considerata l'utilità della partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di linee ferroviarie in territorio estero;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di partecipare alle imprese aventi i fini sopra citati;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

All'articolo 1 del regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, è aggiunto il seguente comma:

« L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, a partecipare a società per azioni con sede in Italia ed aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione, nella fase di avviamento, di linee ferroviarie in territorio estero ».

Art. 2.

Al regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, è aggiunto il seguente articolo 3:

« Se la società di cui al secondo comma del precedente articolo sia interessata ad appalti aggiudicati a seguito di gare internazionali, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, ad utilizzare, per le finalità menzionate nel predetto comma, anche in deroga alle norme vigenti, presso la indicata società, proprio personale, per il tempo strettamente necessario, portando la relativa spesa a carico della società stessa. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà

TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico:

« Qualora le società di cui al secondo comma del precedente articolo 1 siano interessate ad appalti aggiudicati a seguito di gare internazionali, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, può essere autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti, ad utilizzare proprio personale presso le predette società, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate al secondo comma dell'articolo 1. I relativi oneri graveranno sulle menzionate società.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

essere altresì autorizzata, con lo stesso decreto o con altri successivi, a fornire a titolo di locazione attrezzature e materiali ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1976.

LEONE

MORO — MARTINELLI — COLOMBO —
ANDREOTTI — RUMOR — DONAT-
CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà essere altresì autorizzata, con il decreto ministeriale di cui al precedente comma ovvero con decreti successivi, a fornire attrezzature e materiali a titolo di locazione ».

Art. 3.

Identico.